

190592

Decreti del Presidente - Parte 1 - Anno 2021

Provincia Autonoma di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

del 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg.

Regolamento per la verifica della correttezza delle retribuzioni nell'esecuzione di contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 33 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), e modificazioni di disposizioni connesse del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici)

[Continua >>>](#)



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n.

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 2-36/Leg. DI DATA 28 Gennaio 2021

OGGETTO:

Regolamento per la verifica della correttezza delle retribuzioni nell'esecuzione di contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 33 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), e modificazioni di disposizioni connesse del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici).

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visto l'articolo 33 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e ss.mm.ii.;
- visto l'articolo 43 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e ss mm e ii;
- visti gli articoli 169 e 170 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. Del 2012;
- visto l'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici;
- visti gli articoli 53 e 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige);
- visto il parere favorevole della competente Commissione Permanente del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento espresso in data 13 gennaio 2021;
- visto il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso in data 13 gennaio 2021,
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 24 di data 15 gennaio 2021 di approvazione del regolamento in oggetto,

e m a n a

il seguente Regolamento:

“Regolamento per la verifica della correttezza delle retribuzioni nell'esecuzione di contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 33 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), e modificazioni di disposizioni connesse del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici)”

Capo I

Verifica della correttezza delle retribuzioni nell'esecuzione di contratti pubblici

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. In attuazione dell'articolo 33 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016) e dell'articolo 43 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), questo regolamento prevede misure volte a verificare la correttezza delle retribuzioni nell'esecuzione dei contratti pubblici.

2. Ai fini di questo regolamento:

a) per correttezza delle retribuzioni nell'esecuzione del contratto si intende la corrispondenza tra l'importo delle retribuzioni indicato nel libro unico del lavoro e quanto effettivamente versato dall'operatore economico ai lavoratori impiegati nel luogo di esecuzione del contratto;

b) con il termine “inadempienze accertate” si intende la differenza fra l'importo delle retribuzioni indicato nel libro unico del lavoro e quanto effettivamente versato ai lavoratori impiegati nel luogo di esecuzione del contratto.

3. Questo regolamento prevede in particolare:

a) le modalità di verifica della correttezza delle retribuzioni;

b) gli effetti di tale verifica sul regime dei pagamenti del corrispettivo dovuto a titolo di acconto o di saldo all'esecutore del contratto ai sensi della normativa di settore, anche con riguardo all'eventuale sospensione dei medesimi;

c) le condizioni che consentono l'effettuazione del pagamento del corrispettivo dovuto, a titolo di acconto o di saldo, anche in caso di irregolarità.

4. La correttezza delle retribuzioni è verificata mediante:

a) acquisizione, per l'effettuazione del pagamento, di dichiarazioni di correttezza o di altre dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, nei casi previsti dall'articolo 2;

b) controllo, anche a campione, della veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 2, secondo le modalità e le tempistiche previste dall'articolo 3.

5. Ciascuna amministrazione aggiudicatrice può individuare, ai fini del presente regolamento, il livello organizzativo a cui si riferiscono gli adempimenti previsti dal regolamento stesso e ulteriori disposizioni organizzative per la sua attuazione.

6. Resta fermo il rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, con particolare riferimento al principio di minimizzazione dei dati.

Art. 2

Dichiarazioni di correttezza e altre dichiarazioni

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo dovuto, a titolo di acconto e di saldo, l'appaltatore, il concessionario, se esecutore, e il subappaltatore presentano all'amministrazione aggiudicatrice una dichiarazione di correttezza, che attesta la corrispondenza tra l'importo delle retribuzioni indicato nel libro unico del lavoro e quanto effettivamente versato ai lavoratori impiegati nel luogo di esecuzione del contratto; i lavoratori sono individuati, all'interno della medesima dichiarazione, in un elenco che riporta anche l'indicazione dei relativi mesi di impiego.

2. L'appaltatore, il concessionario, se esecutore, e il subappaltatore, che non hanno impiegato lavoratori nel luogo di esecuzione del contratto, dichiarano l'assenza di lavoratori impiegati.

3. In alternativa o in aggiunta alla dichiarazione dal comma 1, l'appaltatore, il concessionario, se esecutore, e il subappaltatore, possono dichiarare:

a) la sottoscrizione di un accordo di rateazione stipulato in sede protetta, relativo ai lavoratori impiegati nel luogo di esecuzione del contratto;

b) il possesso dell'Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro (ASSE.CO), rilasciata dai consulenti del lavoro ai sensi del protocollo d'intesa del 15 gennaio 2014 con il Ministero del lavoro, che attesti l'effettiva corresponsione delle retribuzioni dovute ai lavoratori secondo quanto previsto dal Protocollo programmatico e operativo tra la Provincia autonoma di Trento, il Consiglio provinciale e il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro approvato con deliberazione della Giunta provinciale di data 10 agosto 2018, n. 1437.

4. La dichiarazione prevista dal comma 1 può essere corredata dall'attestazione di un soggetto previsto dall'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro) o di un'associazione di categoria che attesti di aver verificato la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni a tutti i lavoratori dell'impresa dichiarante.

5. Le dichiarazioni previste da questo articolo sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e si riferiscono al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione è resa.

6. Fino all'acquisizione delle dichiarazioni previste da questo articolo, l'amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo dovuto in acconto o in saldo all'operatore economico interessato.

Art. 3

Controllo sulle dichiarazioni di correntezza e sulle altre dichiarazioni

1. Il controllo sulle dichiarazioni di correntezza previste dall'articolo 2, comma 1, è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice con cadenza almeno trimestrale su un campione di dichiarazioni rese dagli operatori economici nel periodo di riferimento, individuato dall'amministrazione aggiudicatrice in proporzione al numero dei contratti in esecuzione. Per le dichiarazioni corredate dall'attestazione prevista dall'articolo 2, comma 4, il campione da sottoporre a controllo è determinato in misura percentuale inferiore. Il controllo della dichiarazione campionata è effettuato verificando la corrispondenza tra l'importo delle retribuzioni indicato nel libro unico del lavoro e quanto effettivamente versato ad un campione significativo di lavoratori.

2. Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice il controllo di cui al comma 1 può essere effettuato anche per il tramite della struttura provinciale individuata con deliberazione della Giunta provinciale, che definisce anche le ulteriori disposizioni organizzative ed attuative necessarie per permettere a tale struttura l'espletamento dell'attività di controllo.

3. Al fine di massimizzare l'efficienza dei controlli, con riguardo alle dichiarazioni rese per il pagamento del corrispettivo dovuto a titolo di acconto, il controllo previsto dal comma 1 non è effettuato e, ai fini del controllo a campione, è selezionata una dichiarazione di un altro operatore economico, se l'operatore economico cui si riferisce la dichiarazione campionata:

a) è già stato sottoposto a controllo con esito regolare intervenuto nei dodici mesi precedenti la data del campionamento dalla medesima amministrazione aggiudicatrice, anche se con riferimento ad altri contratti;

b) segnala che nei dodici mesi precedenti la data del campionamento, è già stata verificata nei suoi confronti la regolarità retributiva o la correntezza da parte della medesima o di altre amministrazioni aggiudicatrici;

c) è sottoposto a controllo da parte della medesima o di altre amministrazione aggiudicatrici alla data del campionamento.

4. Con riguardo alle dichiarazioni rese per il pagamento del corrispettivo dovuto a saldo, il controllo è sempre effettuato e il relativo pagamento rimane sospeso fino all'esito del medesimo, ad eccezione che nei dodici mesi precedenti la data della presentazione della dichiarazione si siano verificate le condizioni di cui comma 3, lettere a) o b). Se la struttura provinciale competente in materia di lavoro comunica all'amministrazione aggiudicatrice che alla data della presentazione della dichiarazione è in corso la verifica sulla regolarità retributiva dei lavoratori impiegati nel luogo di esecuzione del contratto cui si riferisce la dichiarazione stessa, l'amministrazione aggiudicatrice interrompe la verifica della correntezza e il pagamento del corrispettivo rimane comunque sospeso fino all'esito del controllo di regolarità retributiva da parte della struttura provinciale competente in materia di lavoro.

5. Se in sede di controllo è verificata la non correntezza delle retribuzioni, il controllo è esteso a tutti i lavoratori e per tutti i mesi di impiego nel luogo di esecuzione del contratto ed è sospeso il pagamento immediatamente successivo o il saldo dovuto al medesimo operatore economico, in misura pari all'importo delle inadempienze accertate, senza applicazione di interessi per il ritardato pagamento; nel caso di accertato errore materiale, è dichiarata la correntezza delle retribuzioni.

6. Nel caso in cui l'inadempienza accertata è riferita ad un subappaltatore non destinatario di pagamento diretto, se l'importo delle inadempienze accertate non è quantificabile in ragione del singolo contratto di subappalto, il pagamento all'appaltatore rimane sospeso, senza applicazione di interessi per il ritardato pagamento, per un importo pari al 20 per cento del certificato di pagamento o, se inferiore, per l'importo equivalente alle predette inadempienze accertate.

7. Il corrispettivo non liquidato ai sensi dei commi 5 e 6 è svincolato a seguito della dimostrazione di avvenuta regolarizzazione oppure della presentazione dell'accordo previsto dall'articolo 2, comma 3 lettera a).

8. In caso di riscontro di irregolarità nelle dichiarazioni l'amministrazione aggiudicatrice segnala tali irregolarità alla struttura provinciale competente in materia di lavoro.

9. Se la verifica di non correttezza riguarda dichiarazioni corredate dall'attestazione prevista ai sensi dell'articolo 2, comma 4, è inibito al soggetto o all'associazione attestante di rilasciare ulteriori attestazioni ai sensi del medesimo articolo 2, comma 4, per un periodo di dodici mesi dall'esito della verifica.

10. Per il controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 si applicano le disposizioni attuative del capo V del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in materia di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà.

Art. 4

Comunicazione di non correttezza

1. L'appaltatore, il concessionario, se esecutore, e il subappaltatore comunicano all'amministrazione aggiudicatrice la non correttezza delle retribuzioni nel caso di non corrispondenza tra l'importo delle retribuzioni indicato nel libro unico del lavoro e quanto effettivamente versato ai lavoratori impiegati nel luogo di esecuzione del contratto. Alla comunicazione sono allegati l'elenco dei lavoratori impiegati con l'indicazione dei relativi mesi di impiego, una copia del libro unico del lavoro e la documentazione attestante l'importo delle retribuzioni corrisposto.

2. Nei casi previsti dal comma 1 l'amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo, in acconto o a saldo, per l'importo equivalente alle inadempienze accertate, senza applicazione di interessi per il ritardato pagamento, e segnala l'irregolarità riscontrata alla struttura provinciale competente in materia di lavoro.

3. Nel caso in cui l'inadempienza accertata è riferita ad un subappaltatore non destinatario di pagamento diretto, se l'importo delle inadempienze accertate non è quantificabile in ragione del singolo contratto di subappalto, il pagamento all'appaltatore rimane sospeso, senza applicazione di interessi per il ritardato pagamento, per un importo pari al 20 per cento del certificato di pagamento o, se inferiore, per l'importo equivalente alle predette inadempienze accertate.

4. I commi 2 e 3 non si applicano se la non correttezza delle retribuzioni comunicata ai sensi del comma 1 è dovuta a causa non imputabile all'operatore economico che risulti provata da idonea documentazione.

5. Il corrispettivo non liquidato ai sensi dei commi 2 e 3 è svincolato a seguito della dimostrazione di avvenuta regolarizzazione oppure della presentazione di un accordo previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera a).

Art. 5

Disposizioni particolari in caso di subappaltatori non destinatari di pagamento diretto

1. Se il subappaltatore non destinatario di pagamento diretto non presenta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 2, la comunicazione con la relativa documentazione ai sensi dell'articolo 4 o la documentazione richiesta ai fini del controllo previsto dall'articolo 3, l'amministrazione aggiudicatrice procede ugualmente alla liquidazione del pagamento nei confronti dell'appaltatore. In tal caso è necessario acquisire la preventiva richiesta di pagamento da parte dell'appaltatore corredata dalla dichiarazione dell'effettiva impossibilità di reperire la documentazione necessaria per la verifica di correttezza nonché dall'impegno di provvedere al diretto adempimento dell'importo eventualmente dovuto, qualora successivamente accertato nei limiti temporali della prescrizione di legge.

Art. 6

Disposizioni finali e transitorie

1. Questo capo si applica ai contratti pubblici i cui bandi o lettere di invito sono pubblicati o

trasmessi a partire dal 1° maggio 2021. Per quelli pubblicati o trasmessi prima di tale data continua a trovare applicazione l'articolo 7 bis, comma 2 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni); in ogni caso, resta ferma la possibilità per l'operatore economico interessato di richiedere la verifica della correttezza secondo quanto previsto da questo capo.

Capo II

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg

Art. 7

Modificazioni dell'articolo 169 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. del 2012

1. Nel comma 1 dell'articolo 169 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. del 2012, le parole: "In caso di ritardo nella corresponsione" sono sostituite dalle seguenti: "In caso di mancata, parziale o ritardata corresponsione" e dopo le parole: "all'appaltatore o al concessionario esecutore" sono inserite le seguenti: "o al subappaltatore".

Art. 8

Modificazioni dell'articolo 170 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. del 2012

1. Nel comma 2 dell'articolo 170 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. del 2012, le parole: "articolo 42, comma 6, della legge" sono sostituite dalle seguenti "articolo 43, comma 6, della legge".

2. Al comma 3 dell'articolo 170 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. del 2012 dopo le parole: "*al solo subappaltatore*" sono aggiunte le parole "*non destinatario di pagamento diretto*".

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino ufficiale" della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

NOTE ESPLICATIVE

Avvertenza

Gli uffici hanno scritto le note per facilitarne la lettura. Le note non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti. I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questo regolamento. Nelle note le parole modificate da questo regolamento sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.

Note alle premesse

L'articolo 53 del Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972, n. 301, serie generale), così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2., dispone:

"Art. 53

Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta."

L'articolo 54 del Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972, n. 301, serie generale), dispone:

"Art. 54

Alla Giunta provinciale spetta:

- 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;
- 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
- 4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;
- 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
- 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione;
- 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva."

Nota all'articolo 1

- L'articolo 33 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, dispone:

"Art. 33

Verifica della correttezza delle retribuzioni

1. Il regolamento di attuazione di questa legge introduce misure volte a verificare la correttezza della retribuzione nell'esecuzione dei contratti pubblici. Il regolamento disciplina, in particolare, le modalità di esecuzione, anche a campione, della verifica e può individuare quali condizioni consentono l'effettuazione del pagamento anche in caso di irregolarità."

- L'articolo 43 della Legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, dispone:

"Art. 43
Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore, il subappaltatore e il concessionario, se esecutore, devono applicare, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori, anche se assunti al di fuori della provincia di Trento, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, per i dipendenti del settore relativo ai lavori rispettivamente assunti, vigenti in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento dei lavori, compresa, se prevista da questi contratti collettivi, l'iscrizione alla cassa edile della provincia autonoma di Trento. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

2. L'appaltatore, il subappaltatore e il concessionario, se esecutore, devono osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori, le leggi e i regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi di effettuazione e di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi.

3. In tema di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore si applica la normativa statale vigente.

4. A garanzia dell'osservanza degli obblighi dell'appaltatore o del concessionario esecutore previsti dal comma 2, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto dopo la liquidazione del conto finale, previa approvazione del collaudo e comunque se le eventuali inadempienze accertate sono state sanate. Il regolamento di attuazione prevede le modalità con cui l'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento, a valere sulle ritenute previste da questo comma, di quanto dovuto per le inadempienze dell'appaltatore o del concessionario esecutore rispetto agli obblighi previsti dal comma 2, accertate dagli enti competenti che ne chiedono il pagamento nelle forme di legge. Nel regolamento di attuazione possono essere previste disposizioni per promuovere e premiare l'appaltatore o il concessionario esecutore relativamente all'applicazione di meccanismi di accertamento e certificazione, anche assunti dal solo appaltatore o concessionario esecutore, della regolarità contributiva e retributiva dell'appaltatore o del concessionario esecutore e dei subappaltatori.

5. L'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, al concessionario esecutore o al subappaltatore, anche a titolo di acconto, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva positivo riferito all'appaltatore o al concessionario esecutore e agli eventuali subappaltatori, e previa verifica della correttezza delle retribuzioni, ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016).

5 bis. In fase di esecuzione del contratto, la struttura provinciale competente in materia di lavoro verifica il rispetto del comma 1 e la correttezza delle retribuzioni, ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, nell'esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore, del concessionario esecutore e del subappaltatore, nell'ambito della propria attività di vigilanza o su segnalazione dell'amministrazione aggiudicatrice, nei casi in cui si applica il comma 6. L'esito delle verifiche è comunicato all'amministrazione aggiudicatrice.

6. Se l'amministrazione aggiudicatrice, attraverso la verifica prevista dal comma 5, rileva il mancato o parziale adempimento degli obblighi previsti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva e nella corresponsione delle retribuzioni da parte dell'appaltatore o del concessionario esecutore e degli eventuali subappaltatori, rimane sospesa la liquidazione del certificato di pagamento, in acconto o a saldo, per l'importo equivalente alle inadempienze accertate, fatta salva la possibilità di procedere al pagamento diretto ai sensi del comma 8. Se l'importo delle inadempienze accertate non è quantificabile in ragione del singolo contratto di appalto, la liquidazione del certificato di pagamento in acconto o a saldo rimane sospesa, senza applicazione di interessi per il ritardato pagamento, per un importo pari al 20 per cento dell'intero certificato di pagamento o, se inferiore, per l'importo equivalente alle mancate retribuzioni accertate. La sospensione del pagamento prevista da questo comma è effettuata anche quando emergono delle irregolarità in seguito alle verifiche effettuate dalla struttura provinciale competente in materia di lavoro ai sensi del comma 5 bis.

7. Per i pagamenti in acconto, se la documentazione di cui al comma 5 non perviene all'amministrazione per cause non imputabili all'appaltatore o al concessionario esecutore o agli eventuali subappaltatori, il certificato di pagamento è liquidato rinviando improrogabilmente la verifica della documentazione al successivo pagamento.

8. Il corrispettivo non liquidato di cui al comma 6 viene svincolato solo previa dimostrazione di avvenuta regolarizzazione da parte dell'appaltatore o del concessionario esecutore o da parte del subappaltatore, salvo che l'importo non sia utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice per il pagamento diretto dei dipendenti dell'appaltatore, del subappaltatore o del concessionario esecutore, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione.

9. Ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), l'appaltatore, il subappaltatore e il concessionario esecutore devono munire i lavoratori di un'apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori devono esporre la tessera di riconoscimento. Tali obblighi gravano anche sui lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali devono provvedervi per proprio conto, e sui datori di lavoro con meno di dieci dipendenti. In caso di violazione si applicano le sanzioni previste dalla normativa statale.

10. I contratti di lavori pubblici devono riportare le prescrizioni di questo articolo e devono prevedere anche:

a) l'obbligo per l'appaltatore o per il concessionario esecutore e, per suo tramite, per i subappaltatori, di trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice prima dell'inizio dei lavori la documentazione prevista dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 81 del 2008;

b) l'obbligo per l'appaltatore o per il concessionario esecutore di consegnare all'ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna dei lavori e diffida l'appaltatore o il concessionario esecutore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso l'amministrazione aggiudicatrice affida l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria;

c) l'obbligo, nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula del relativo contratto ai sensi dell'articolo 46, di presentare il piano operativo di sicurezza non oltre trenta giorni dalla consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'ente appaltante diffida l'appaltatore o il concessionario esecutore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso

inutilmente il quale non si procede alla stipula del contratto e si affidano i lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria;

d) l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.

10 bis. La Provincia persegue la sicurezza e la regolarità del lavoro anche attraverso la realizzazione di un sistema informativo riguardante i cantieri presenti sul territorio provinciale, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza e delle direttive adottate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4 (Razionalizzazione e semplificazione dei controlli sulle imprese) della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10. A tal fine la Provincia promuove la stipula di accordi volti a garantire l'interoperabilità del sistema informativo e lo scambio di informazioni con altri sistemi gestiti da soggetti pubblici o privati, quali, per esempio, la cassa edile della provincia autonoma di Trento. Con deliberazione della Giunta provinciale è definito ogni aspetto necessario all'attuazione di questo comma; la deliberazione può prevedere, in particolare, le tipologie di lavori alle quali il sistema si riferisce, i contenuti del sistema informativo, le modalità di accesso e di utilizzo dei dati da parte della Provincia e di altri soggetti.

11. omissis

11 bis. omissis"

Nota all'articolo 2

- L'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, dispone:

"1. Esercizio della professione di consulente del lavoro.

Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.

I dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che abbiano prestato servizio, almeno per 15 anni, con mansioni di ispettori del lavoro presso gli ispettorati del lavoro, sono esonerati dagli esami per l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e dal tirocinio per esercitare tale attività. Il personale di cui al presente comma non potrà essere iscritto all'albo della provincia dove ha prestato servizio se non dopo 4 anni dalla cessazione del servizio stesso.

Il titolo di consulente del lavoro spetta alle persone che, munite dell'apposita abilitazione professionale, sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 8 della presente legge.

Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni.

Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti di cui al primo comma, nonché per l'esecuzione delle attività strumentali ed accessorie, le imprese di cui al quarto comma possono avvalersi anche di centri di elaborazione dati che devono essere in ogni caso assistiti da uno o più soggetti iscritti agli albi di cui alla presente legge con versamento, da parte degli stessi, della contribuzione integrativa alle casse di previdenza sul volume di affari ai fini IVA, ovvero costituiti o promossi dalle rispettive associazioni di categoria alle condizioni definite al citato quarto comma. I criteri di attuazione della presente disposizione sono stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini e collegi professionali interessati. Le imprese con oltre 250 addetti che non si avvalgono, per le operazioni suddette, di proprie strutture interne possono demandarle a centri di elaborazione dati, di diretta costituzione od esterni, i

quali devono essere in ogni caso assistiti da uno o più soggetti di cui al primo comma.

L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro non è richiesta per i soggetti abilitati allo svolgimento delle predette attività dall'ordinamento giuridico comunitario di appartenenza, che operino in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito un comitato di monitoraggio, composto dalle associazioni di categoria, dai rappresentanti degli ordini e collegi di cui alla presente legge e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, allo scopo di esaminare i problemi connessi all'evoluzione professionale ed occupazionale del settore."

- L'articolo 47 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dispone:

"Articolo 47 Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva."

Nota all'articolo 3

- Il Capo V del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dispone:

"Articolo 71 Modalità dei controlli.

1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni.

2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.

4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.

Articolo 72 Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli.

1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della pre-

disposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.

2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.

3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione."

Nota all'articolo 6

- L'articolo 7 bis, comma 2, della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, dispone:

"Art. 7 bis

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione della realizzazione di lavori pubblici.

"2. In ragione della situazione venutasi a creare in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, ai sensi dell'articolo 8, comma 8, della legge provinciale 11 giugno 2019, n. 2 (Misure di semplificazione e potenziamento della competitività), nelle more dell'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 33 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, la dichiarazione di regolarità retributiva prevista dall'articolo 43, comma 5, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è rilasciata dalla struttura competente in materia di lavoro per un campione di richieste definito sulla base di criteri stabiliti dalla struttura medesima che tengano conto, fra l'altro, del valore e della durata dell'appalto, nonché dell'esito di controlli precedenti effettuati sulla medesima impresa. Le richieste non rientranti nel campione sono comunicate tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice che può procedere al pagamento del corrispettivo dovuto a prescindere dal rilascio della predetta dichiarazione di regolarità retributiva."

Nota all'articolo 7

- L'articolo 169 del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 169

Tutela dei lavoratori

1. ~~In caso di ritardo nella corresponsione~~ **In caso di mancata, parziale o ritardata corresponsione** delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del concessionario esecutore rilevato ai sensi dell'articolo 43, comma 6, della legge, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, le amministrazioni aggiudicatrici, avvalendosi delle strutture competenti in materia di retribuzioni, possono pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore o al concessionario esecutore **o al subappaltatore** ad ogni stato di avanzamento.

2. I pagamenti previsti dal comma 1, eseguiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, sono provati dalle quietanze sottoscritte dagli interessati.

3. Nel caso di formale contestazione della legittimità della richiesta ai sensi del comma 1, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla struttura competente in materia di lavoro per i necessari accertamenti."

Nota all'articolo 8

- L'articolo 170 del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 170
Pagamenti all'esecutore

1. L'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore o al concessionario esecutore a titolo di acconto per stati di avanzamento previa verifica:

a) degli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 43, comma 5, della legge;

b) di aver ricevuto la copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, ai sensi dell'articolo 42, comma 4, della legge, che hanno eseguito lavori nel periodo corrispondente allo stato di avanzamento o a quello immediatamente precedente; in ogni caso, tutte le fatture quietanzate dei subappaltatori e dei cottimisti devono essere acquisite ai fini del pagamento dello stato di avanzamento corrispondente all'ultimazione lavori.

2. In caso di sospensione del pagamento ai sensi dell'~~articolo 42, comma 6, della legge~~ **articolo 43, comma 6, della legge**, l'amministrazione aggiudicatrice provvede a dare comunicazione agli enti previdenziali ed assicurativi della sospensione operata sui pagamenti, per le valutazioni di merito.

3. Nel caso in cui, con riferimento al solo subappaltatore **non destinatario di pagamento diretto**, la struttura provinciale competente in materia di lavoro non provvede all'accertamento definitivo della regolarità retributiva per mancanza di dati o per impossibilità di reperirli e conseguentemente archivia il procedimento senza l'accertamento, l'amministrazione aggiudicatrice procede ugualmente alla liquidazione del pagamento nei confronti dell'appaltatore. In tal caso è necessario acquisire la preventiva richiesta di pagamento da parte dell'appaltatore corredata dalla dichiarazione dell'effettiva impossibilità di reperire la documentazione necessaria per la verifica di regolarità nonché dall'impegno di provvedere al diretto adempimento dell'importo eventualmente dovuto, qualora successivamente accertato nei limiti temporali della prescrizione di legge."